

totali e pagamenti totali, positivo per 3.440,053 miliardi di lire, l'anno 2001 registra un saldo negativo per 1.234,327 miliardi.

Tab. 3 - Dati globali per riscossioni e pagamenti totali

(milioni di lire)

2000			
Enti	Riscossioni totali (a)	Pagamenti totali (b)	Differenza (a - b)
PROVINCE	4.634.987	5.235.797	-600.810
COMUNI	30.785.634	26.710.508	4.075.126
COM. MONTANE	714.014	748.277	-34.263
TOTALE	36.134.635	32.694.582	3.440.053

Tab. 4 - Dati globali per riscossioni e pagamenti totali

(milioni di lire)

2001			
Enti	Riscossioni totali (a)	Pagamenti totali (b)	Differenza (a - b)
PROVINCE	4.328.836	4.896.830	-567.994
COMUNI	31.712.063	32.359.771	-647.708
COM. MONTANE	792.486	811.111	-18.625
TOTALE	36.833.385	38.067.712	-1.234.327

Infine, nei prospetti che seguono, viene rappresentato il saldo della gestione dei residui

Tab. 5 - Dati globali per residui attivi e residui passivi totali

(milioni di lire)

2000			
Enti	Residui attivi da riportare (a)	Residui passivi da riportare (b)	Differenza (b - a)
PROVINCE	9.387.989	14.048.285	4.660.296
COMUNI	48.013.126	67.199.418	19.186.292
COM. MONTANE	1.824.911	2.477.955	653.044
TOTALE	59.226.026	83.725.658	24.499.632

Tab. 6 - Dati globali per residui attivi e residui passivi totali

(milioni di lire)

2001			
Enti	Residui attivi da riportare (a)	Residui passivi da riportare (b)	Differenza (b - a)
PROVINCE	9.991.847	15.147.693	5.155.846
COMUNI	50.650.943	67.870.504	17.219.561
COM. MONTANE	1.730.123	2.392.490	662.367
TOTALE	62.372.913	85.410.687	23.037.774

I residui attivi globali da riportare alla fine del 2001 sono 62.372,913 miliardi (tab. 6) e sono aumentati, rispetto al 2000, di 3.146,887 miliardi. Tale risultato dipende dalla revisione in diminuzione, per 2.449,423 miliardi, dei residui totali a fine 2000 e dal dato positivo di 5.596,310 miliardi costituito dal saldo tra le riscossioni in c/residui e l'apporto del nuovo residuo della gestione di competenza.

I residui passivi globali da riportare alla fine del 2001 sono 85.410,687 miliardi e sono aumentati, rispetto al 2000, di 1.685,029 miliardi. Anche qui, tale risultato dipende da due componenti:

- la revisione in diminuzione, per 3.248,574 miliardi, dei residui totali a fine 2000
- ed il saldo per 4.933,603 miliardi tra i pagamenti in c/ residui e l'apporto del nuovo residuo della gestione di competenza.

Il saldo negativo della gestione dei residui è passato, poi, dai 24.499,632 miliardi del 2000 ai 23.037,774 miliardi del 2001 con un leggero miglioramento.

Il fenomeno interessa tutte e tre le categorie di Enti in esame.

3.7 Risultati finali delle gestioni

3.7.1 Risultati contabili delle Autonomie locali: analisi della Sezione

Nel vigente ordinamento contabile degli Enti locali, il rendiconto comprende “il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio” (art. 227 del d.lgs. n. 267 del 2000).

Il conto del bilancio “dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni”¹³³ e si chiude con il “risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo” (art. 228 commi 1 e 3 del citato d.lgs. n. 267).

La differenza tra i due risultati appare chiara dal modello di conto del bilancio approvato con d.P.R. n. 194 del 1996. Nel “quadro riassuntivo della gestione finanziaria”, il risultato di amministrazione si ottiene sommando al fondo di cassa all’1 gennaio la differenza tra tutte le riscossioni e tutti i pagamenti, sia in conto residui che sulla competenza: dal fondo di cassa al 31 dicembre così quantificato sono poi detratti gli eventuali “pagamenti per azioni esecutive non ancora regolarizzate” e si aggiunge infine la differenza tra tutti i residui attivi e tutti i residui passivi. Nel “quadro riassuntivo della gestione di competenza”, il risultato considera invece solo le riscossioni e i pagamenti sulla competenza ed inoltre, similmente, solo i residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio di competenza.¹³⁴

Va sottolineato che il bilancio di previsione è “deliberato in pareggio finanziario complessivo” (art. 162 comma 6) e che lo stesso pareggio deve essere rispettato “durante la gestione e nelle variazioni di bilancio” (art. 193 comma 1).¹³⁵ Inoltre, qualora “i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui”, devono essere prese “le misure necessarie a ripristinare il pareggio” (art. 193 comma 2). E l’“eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato” deve essere comunque ripianato nei modi previsti (art. 193 commi 2 e 3).

Nell’ambito della contabilità finanziaria, rileva anche l’*equilibrio economico e finanziario*: “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni delle entrate tributarie, da contributi e trasferimenti, ed extratributarie e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge” (art. 162). E l’equilibrio deve essere conservato “durante la gestione e nelle variazioni di bilancio” (art. 193 comma 1).¹³⁶

¹³³ L’ordinamento contabile approvato con il d.lgs. n. 77 del 1995, recepito nel testo unico sugli Enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 2000, ha stabilito che “il bilancio di previsione finanziario” è “redatto in termini di competenza”: non anche in termini di cassa come era invece previsto dall’ordinamento approvato con d.P.R. n. 421 del 1979. L’utilità di un bilancio di cassa potrebbe essere riconsiderata alla luce delle recenti norme sul patto di stabilità interno (v. in ultimo, l’art. 29 della legge n.289 del 2002).

Sui flussi di cassa e sul patto di stabilità interno, v. comunque *supra*, ai relativi capitoli.

¹³⁴ Il risultato di amministrazione e il risultato della gestione di competenza vengono divisi in fondi vincolati, per il finanziamento delle spese in conto capitale, di ammortamento, non vincolati.

¹³⁵ Nei modi previsti è peraltro possibile avvalersi nella gestione dell’avanzo di amministrazione “accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso”, o anche dell’“avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente” (artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 267 del 2000).

¹³⁶ Nel modello di conto del bilancio approvato con d.P.R. n. 194 del 1996, le “eccezioni previste per legge” cui si è accennato nel testo sono individuate nel finanziamento di spese correnti con oneri di urbanizzazione (art. 49 della legge n. 449 del 1997) o con l’avanzo di amministrazione nei modi previsti (artt. 187 e 193 del d.lgs. n. 267 del 2000) e nella possibilità di stipulare mutui per il ripiano dei debiti fuori bilancio (artt. 194 e 202 del d.lgs. n. 267).

Per quanto riguarda i mutui a copertura di spese correnti, va peraltro considerato che l’ultimo comma del nuovo testo dell’art.119 della Costituzione stabilisce ora che le autonomie locali “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. Per conseguenza, l’art. 27 comma 14 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha stabilito che “la facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale” può essere esercitata solo per i disavanzi delle aziende relativi agli esercizi 2000 e precedenti o per gli “oneri derivanti dai contratti di servizio” stipulati entro il 31.10.2001. L’art. 41 comma 4 della stessa legge n.448 ha poi stabilito che i debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti siano finanziabili con il ricorso a mutui solo se maturati anteriormente all’8.11.2001. L’art. 30 comma 15 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha infine precisato che “qualora

Il conto economico “evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica” e viene “redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale” (art. 229 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267);¹³⁷ nel modello approvato con il d.P.R. n. 194 del 1996 il saldo tra i proventi e i costi della gestione costituisce il *risultato della gestione*; aggiungendo il saldo tra proventi e oneri da aziende speciali e partecipate si ottiene il *risultato della gestione operativa*; considerando infine anche i proventi e oneri finanziari e straordinari si giunge al *risultato economico dell’esercizio*.¹³⁸

Il conto del patrimonio “rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la *consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio*, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale” (art. 230 c. 1).¹³⁹

Va aggiunto che l’ordinamento attribuisce ora rilevanza anche al *saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno*, previsto dall’art. 28 della legge n. 448 del 1998 e dalle analoghe disposizioni delle successive leggi finanziarie.¹⁴⁰

Tutto ciò premesso, nel presente capitolo vengono brevemente esaminati i risultati di amministrazione e i risultati della gestione di competenza. Si accenna inoltre alle componenti di questi risultati, e cioè agli accertamenti e agli impegni, ai residui attivi e ai residui passivi. Si esaminano poi i risultati economico-finanziari ed infine i risultati economici degli esercizi.

Ad altre parti della Relazione si rinvia invece per i saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, l’esame delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale, i risultati delle contabilità patrimoniali.

Va precisato che i dati esaminati in questo capitolo sono desunti dai rendiconti di 96 Province, 1.255 Comuni con popolazione superiore a 8000 abitanti e 200 Comunità montane: si tratta degli Enti, in tutto 1.551, che hanno inviato a questa Sezione, in tempo utile per le necessarie elaborazioni, rendiconti completi sia per il 2000 che per il 2001. Per esigenze organizzative di questa Sezione, i risultati tratti dai conti economici considerano invece solo 96 Province, 1.241 Comuni e 151 Comunità montane.

Le tabelle con i risultati divisi per Regioni e i relativi importi in lire sono presentati nel II volume della Relazione.

gli Enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 della Costituzione. i relativi atti e contratti sono nulli”.

¹³⁷ A tal fine, il conto economico “comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio” (art. 229 comma 1).

¹³⁸ Può essere ricordato che “al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio” (art. 229 comma 9).

Sotto il titolo “contabilità economica” è peraltro anche stabilito (art. 232) che “gli Enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze”. In sostanza, e secondo quanto è già stato evidenziato nella precedente Relazione al Parlamento (maggio 2002), una registrazione durante l’esercizio di fatti “economici” è “comunque necessaria”, anche se è rimessa all’autonomia dell’Ente l’individuazione del sistema più idoneo: il prospetto di conciliazione dovrebbe pertanto svolgere più che altro una funzione di verifica della coerenza dei dati e dei vari collegamenti fra le diverse rappresentazioni contabili.

Va precisato che l’art. 31 comma 17 della legge n. 289 del 2002 ha prorogato al 2004 per i Comuni con meno di 3.000 abitanti e al 2003 per quelli con meno di 5.000 abitanti il termine per la predisposizione del conto economico.

Si sottolinea che il “conto economico” ha carattere generale: per eventuali “conti economici di dettaglio per servizi e centri di costo”, l’ordinamento vigente si rimette invece all’autonomia regolamentare degli Enti (art. 229 comma 8 del d.lgs. n. 267).

¹³⁹ Il “patrimonio” è costituito a questi fini dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun Ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale” (art. 230 comma 2 del d.lgs. n. 267).

Anche ai fini della predisposizione di questa contabilità patrimoniale, “gli Enti locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari” (art. 230 comma 7).

¹⁴⁰ Il saldo in questione è al momento calcolato, “sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti” ed escludendo le entrate e le spese espressamente elencate, in ultimo, dall’art. 29 della legge n. 289 del 2002. Le norme sul patto di stabilità interno prevedono monitoraggi, incentivi e sanzioni, sui quali v. *supra*, al capitolo pertinente.

3.7.2 Risultati di amministrazione e delle gestioni di competenza

Con le eccezioni di 17 Comuni e 2 Comunità montane in disavanzo e 1 Comune in pareggio, nel 2001 i 1.551 Enti presi in esame presentano tutti un avanzo di amministrazione.

Il dato richiede peraltro subito una precisazione: la maggior parte degli Enti presenta una gestione di competenza in disavanzo. Si tratta di 59 Province (il 61,5% delle Province esaminate), 889 Comuni (il 70,8%) e 109 Comunità montane (il 54,5%).

In altri termini: la maggior parte degli avanzi di amministrazione è raggiunta solo grazie alla gestione dei residui. E il numero degli Enti con gestioni di competenza in disavanzo appare anzi sostanzialmente stabile nel tempo.

Risultati di amministrazione

	N. Enti	Avanzi		Disavanzi		Pareggi	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Province	96	96	96	0	0	0	0
Comuni	1255	1240	1237	13	17	2	1
Comunità montane	200	197	198	3	2	0	0

Risultati della gestione di competenza

	N. Enti	Avanzi		Disavanzi		Pareggi	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Province	96	34	37	62	59	0	0
Comuni	1255	366	366	889	889	0	0
Comunità montane	200	89	91	109	109	2	0

3.7.3 Accertamenti e impegni

Con riferimento alle gestioni di competenza, si rileva che gli accertamenti sono complessivamente aumentati, nel 2001 rispetto al 2000, del 12,33% per le Province, del 7,9% per i Comuni e dell'11,5% per le Comunità montane.¹⁴¹

Va sottolineato che i trasferimenti aumentano del 13,65% per i Comuni, del 19,58% per le Comunità montane e addirittura del 50,42% per le Province. Le entrate tributarie aumentano invece del 3,56% per le Province e diminuiscono del 3,23% per i Comuni.¹⁴² Le entrate extratributarie, ma si tratta di importi di incidenza più limitata, aumentano per tutte le tre categorie di Enti: +7,93% per le Province, +5,61% per i Comuni e +10,5% per le Comunità montane. Sull'evoluzione delle entrate correnti, v. comunque *supra* al relativo capitolo.

Le entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti diminuiscono del 14,82% per le Province, aumentano del 23,85% per i Comuni e del 16,97% per le Comunità montane. Le entrate da accensioni di prestiti restano pressoché immutate per le Province (+0,12%), aumentano lievemente per i Comuni (+3,45%) e diminuiscono per le Comunità montane (-39,25%). Sulle entrate in conto capitale, v. *supra* al capitolo pertinente.

¹⁴¹ Per l'art. 165 del d.lgs. n. 267 del 2000, i titoli dell'entrata per Province, Comuni, Città metropolitane ed Unioni di Comuni sono: I entrate tributarie; II entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione; III entrate extratributarie; IV entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; V entrate derivanti da accensioni di prestiti; VI entrate da servizi per conto di terzi.

Per le Comunità montane, i titoli dell'entrata sono: I entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione; II entrate extratributarie; III entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; IV entrate derivanti da accensioni di prestiti; V entrate da servizi per conto di terzi".

¹⁴² Le Comunità montane non hanno entrate tributarie (cfr. la nota precedente).

Entrate. Evoluzione degli accertamenti 2000/2001

	Totale %	Titoli					
		I	II	III	IV	V	VI
		%	%	%	%	%	%
Province	12,33	3,56	50,42	7,93	-14,82	0,12	33,29
Comuni	7,90	-3,23	13,65	5,61	23,85	3,45	-3,75
Comunità montane	11,50	19,58	10,50	16,97	-39,25	8,73	-

Sempre con riferimento alla gestione di competenza, gli impegni di spesa aumentano nel 2001, rispetto all'esercizio precedente, del 10,9% per le Province, del 7,43% per i Comuni e dell'11,26% per le Comunità montane.¹⁴³ In sostanza, per tutte le tre categorie di Enti gli impegni aumentano in misura inferiore agli accertamenti.

Gli aumenti degli impegni per le spese correnti sono peraltro consistenti per i Comuni, +5,35%, ma ancor più per le Comunità montane e le Province: rispettivamente +15,83% e +19,58%. Nell'ambito delle spese correnti, gli impegni di spesa per il personale aumentano del 4,75% per i Comuni, del 14,8% per le Province e del 16,62% per le Comunità montane. Si tratta di aumenti rilevanti, anche perché nel contempo gli impegni di spesa per prestazioni di servizi aumentano dell'8,21% per i Comuni, del 36,57% per le Province e dell'11,41% per le Comunità montane. Sull'evoluzione delle spese correnti, v. comunque *supra* al relativo capitolo.

Gli impegni per le spese in conto capitale diminuiscono invece del 5,71% per le Province, aumentano del 13,34% per i Comuni e dell'8,58% per le Comunità montane. Sull'evoluzione delle spese in conto capitale, v. *supra* al capitolo pertinente.

Spese. Evoluzione degli impegni 2000/2001

	Totale %	Titoli			
		I	II	III	IV
		%	%	%	%
Province	10,90	19,58	-5,71	9,15	33,29
Comuni	7,43	5,35	13,34	13,88	-3,75
Comunità montane	11,26	15,83	8,58	5,25	8,65

3.7.4 Residui attivi e passivi

Alla fine dell'esercizio 2001, l'importo complessivo dei residui attivi "totali", provenienti cioè sia dalla competenza che da esercizi precedenti, segna un aumento rispetto all'esercizio precedente del 7,39% per le Province e dell'1,47% per i Comuni. I residui attivi delle Comunità montane diminuiscono invece del 9,12%.

Questi andamenti derivano peraltro dalla combinazione di dinamiche differenti per i residui dalla competenza e per quelli da esercizi precedenti.

Infatti, i residui attivi dalla competenza aumentano del 17,14% per le Province, diminuiscono dell'1,28% per i Comuni e del 5,97% per le Comunità montane.

I residui attivi provenienti da precedenti esercizi (c.d. residui da residui) invece aumentano per le Province del 2,03% e per i Comuni del 3,7%, mentre diminuiscono per le Comunità montane del 10,61%.

Vanno evidenziati per le Province gli aumenti dei residui in conto competenza dei trasferimenti (+40,27%) e per i Comuni gli aumenti dei residui provenienti da esercizi precedenti delle entrate tributarie (+28,61%). Sul punto, v. *supra* al capitolo sulle entrate correnti.

¹⁴³ Per il già citato art. 165 del d.lgs. n. 267 del 2000, i titoli della spesa sono, per tutte e tre le categorie di Enti: I spese correnti; II spese in conto capitale; III spese per rimborso di prestiti; IV spese per servizi per conto di terzi.

Entrate. Evoluzione dei residui totali 2000/2001

	Totale	Titoli					
		I	II	III	IV	V	VI
	%	%	%	%	%	%	%
Province	7,39	-4,26	11,03	-6,13	10,51	3,28	-0,51
Comuni	1,47	3,27	-11,54	5,62	7,88	3,37	-24,98
Comunità montane	-9,12	-28,43	10,74	-6,53	3,77	-9,63	-

Entrate. Evoluzione dei residui in conto competenza 2000/2001

	Totale	Titoli					
		I	II	III	IV	V	VI
	%	%	%	%	%	%	%
Province	17,14	-5,41	40,27	-7,50	20,47	-2,38	12,17
Comuni	-1,28	-6,17	-12,01	3,53	22,98	5,87	-48,38
Comunità montane	-5,97	-16,43	15,49	9,05	-42,70	-27,51	-

Entrate. Evoluzione dei residui in conto residui 2000/2001

	Totale	Titoli					
		I	II	III	IV	V	VI
	%	%	%	%	%	%	%
Province	2,03	5,62	-1,37	-5,29	5,30	6,59	-7,70
Comuni	3,70	28,61	-10,74	7,49	2,23	2,09	5,18
Comunità montane	-10,61	-39,02	2,02	-11,43	44,91	5,85	-

Nel 2001, i residui passivi "totali" aumentano rispetto al 2000 dell'11,25% per le Province e dell'1,13% per i Comuni, mentre diminuiscono del 2,48% per le Comunità montane.

Anche in questo caso, l'andamento complessivo dei residui deriva dalla combinazione di dinamiche differenti per i residui dalla competenza e per quelli da esercizi precedenti.

I residui passivi dalla competenza aumentano infatti del 13,92% per le Province, dell'1,08% per i Comuni e del 7,86% per le Comunità montane.

I residui passivi provenienti da precedenti esercizi, invece, aumentano del 9,38% per le Province e dell'1,17% per i Comuni, mentre diminuiscono del 6,42% per le Comunità montane.

Risultano aumenti rilevanti per i residui delle spese correnti delle Province, sia in conto competenza (+15,06%) che provenienti da precedenti esercizi (+20,63%). Sull'andamento delle spese correnti, v. *supra* al capitolo pertinente.

Spese. Evoluzione dei residui totali 2000/2001

	Totale	Titoli			
		I	II	III	IV
	%	%	%	%	%
Province	11,25	17,36	7,83	39,13	25,28
Comuni	1,13	1,70	1,00	12,36	-2,55
Comunità montane	-2,48	5,46	-3,45	7,79	-5,66

Spese. Evoluzione dei residui in conto competenza 2000/2001

	Totale	Titoli			
		I	II	III	IV
	%	%	%	%	%
Province	13,92	15,06	11,77	12,01	28,88
Comuni	1,08	1,74	0,68	8,06	-3,17
Comunità montane	7,86	21,76	5,36	45,95	-17,57

Spese. Evoluzione dei residui in conto residui 2000/2001

	Totale	Titoli			
		I	II	III	IV
	%	%	%	%	%
Province	9,38	20,63	5,98	127,00	16,40
Comuni	1,17	1,63	1,12	45,36	-1,96
Comunità montane	-6,42	-12,38	-6,18	-13,78	5,99

3.7.5 Risultati economico-finanziari

Nell'esercizio 2001, e sempre nell'ambito del complesso di Enti considerati, presentano squilibri economico-finanziari 9 Province (il 9,37% delle Province esaminate), 425 Comuni (il 33,86%) e 39 Comunità montane (il 19,5%). E va anzi sottolineato che mentre diminuiscono gli squilibri per le Province e le Comunità montane, aumentano in misura rilevante, da 337 a 425, quelli per i Comuni.

Gli squilibri in questione divengono ovviamente più numerosi se si prescinde dall'avanzo di amministrazione a copertura di spese correnti e da mutui a copertura di debiti fuori bilancio: in sostanza, da entrate provenienti da precedenti esercizi o comunque di natura chiaramente straordinaria. I risultati di segno negativo nel 2001 diventerebbero infatti 10 per le Province (10,41%), 505 per i Comuni (40,24%) e 41 per le Comunità montane (20,5%).

Risultati economico-finanziari

	N. Enti	Avanzi		Disavanzi		Pareggi	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Province	96	83	85	12	9	1	2
Comuni	1255	898	819	337	425	20	11
Comunità montane	200	142	161	45	39	13	0

Risultati economico-finanziari escludendo l'avanzo di amministrazione destinato a spese correnti e i mutui per debiti fuori bilancio. Esercizio 2001

	N. Enti	Avanzi	Disavanzi	Pareggi
Province	96	84	10	2
Comuni	1255	742	505	8
Comunità montane	200	159	41	0

3.7.6 Risultati economici dell'esercizio

Nell'esercizio 2001, i risultati economici di segno negativo riguardano 14 Province su 96 (il 14,58%), 388 Comuni su 1.241 (il 31,27%), 34 Comunità montane su 151 (il 22,52%).

Si evidenzia che dal 2000 al 2001 aumentano per i Comuni non solo i risultati economici di esercizio di segno negativo, da 377 a 388, ma anche i risultati negativi delle gestioni e delle gestioni operative di segno negativo: rispettivamente, da 145 a 177 e da 139 a 175.

Risultati economici d'esercizio (conti economici)

	N. Enti	Avanzi		Disavanzi		Pareggi	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Province	96	74	82	22	14	0	0
Comuni	1241	864	852	377	388	0	1
Comunità montane	151	109	117	41	34	1	0

Risultati di gestione (conti economici)

	N. Enti	Avanzi		Disavanzi		Pareggi	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Province	96	90	92	6	4	0	0
Comuni	1241	1096	1063	145	177	0	1
Comunità montane	151	112	119	38	32	1	0

Risultati della gestione operativa (conti economici)

	N. Enti	Avanzi		Disavanzi		Pareggi	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Province	96	88	90	8	6	0	0
Comuni	1241	1102	1065	139	175	0	1
Comunità montane	151	112	118	38	33	1	0

3.7.7 Considerazioni conclusive

I risultati sopra esaminati vanno considerati per alcuni aspetti *non* soddisfacenti.

In effetti, come negli esercizi precedenti quasi tutte le gestioni considerate si sono chiuse con avanzi di amministrazione: ma come era già avvenuto in passato, le gestioni di competenza si presentano per lo più in disavanzo e la maggior parte degli avanzi è quindi raggiunta solo grazie alla gestione dei residui.¹⁴⁴

Ora, una persistente diffusione di squilibri nelle gestioni di competenza costituisce ad avviso di questa Sezione un fenomeno anomalo (v. anche *supra*).

Inoltre, va considerato che mentre l'attendibilità dei dati della gestione di competenza dipende "solo" dalla correttezza degli accertamenti e degli impegni, la precisione dei dati contabili sui residui dipende invece *anche* dall'accuratezza dell'annuale operazione di revisione dei residui e delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio. In sostanza, è sufficiente conservare nel conto del bilancio residui attivi di diritto o di fatto in realtà inesigibili per evidenziare risultati di amministrazione in parte inattendibili, eventualmente evitando anche di ripianare sostanziali disavanzi.

Con riferimento alle gestioni di competenza, va soprattutto evidenziato che le spese correnti, e nell'ambito di queste le spese per il personale, aumentano in misura rilevante

¹⁴⁴ Va tenuto anche presente che le amministrazioni locali non hanno certo il fine di massimizzare i loro risultati di amministrazione. Al di là delle possibili questioni sull'attendibilità dei dati (v. subito *infra* nel testo), e nella misura in cui consistenti avanzi di amministrazione dipendono dall'accumularsi di residui attivi provenienti da precedenti e magari remoti esercizi, gli avanzi stessi possono anzi essere il segno di difficoltà e lentezze amministrative.

soprattutto per le Province e le Comunità montane. E che permane comunque una rilevante diffusione di squilibri economico-finanziari.

Sulla gestione dei residui, si sottolinea che i residui attivi provenienti da precedenti esercizi, in sostanza i residui più “vecchi”, aumentano ancora per i Comuni e per le Province.

Sui conti economici, si evidenzia infine che quasi un terzo degli Enti presenta un risultato economico dell’esercizio di segno negativo: se si considera che i disavanzi di amministrazione sono invece rari, appare chiaro che la “nuova” contabilità economica risulta in un certo senso più esigente di quella finanziaria.

Nelle precedenti Relazioni di questa Sezione, è stato più volte evidenziato che l’attendibilità e la significatività dei risultati del conto del bilancio dipendono da varie condizioni: l’esatta osservanza delle regole stabilite per gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa (artt. 179 e 183 del d.lgs. n. 267 del 2000), l’attenta “revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui” e soprattutto di quelli attivi (art. 228),¹⁴⁵ l’assenza di debiti fuori bilancio che non siano stati ripianati nelle forme previste (artt. 193 e 194).

La puntualità della contabilità economica dipende invece dal corretto uso del previsto “prospetto di conciliazione”, ma anche da un’attenta registrazione in corso di esercizio dei fatti “economici”, secondo il “sistema di contabilità” che gli Enti ritengono più “idoneo per le proprie esigenze” (art. 232).

Resta da sottolineare che la correttezza delle contabilità richiede evidentemente la massima diligenza nell’espletamento delle loro funzioni da parte dei responsabili dei servizi finanziari (art. 153 del d.lgs. n. 267) e degli organi di revisione (artt. 234 e segg.): funzioni divenute indubbiamente ancor più delicate dopo il superamento del controllo sui bilanci e sui rendiconti da parte degli organi regionali di controllo per effetto dell’art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

¹⁴⁵ L’ordinamento precisa infatti, opportunamente, che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui” (art. 228 comma 3 del d.lgs. n. 267).

3.8 Il patrimonio degli Enti di autonomia locale

3.8.1 Introduzione e premesse metodologiche

L'indagine sui conti del patrimonio degli Enti locali prosegue ed approfondisce le ricerche iniziate dalla Sezione con la relazione sull'esercizio 2000; è stato acquisito, con riferimento all'esercizio 2001, un quantitativo assai maggiore di dati e –pur non disponendosi ancora di una rilevazione completa– è possibile formulare valutazioni più mirate ed incisive e soprattutto fornire un quadro di insieme delle principali problematiche poste dalla rappresentazione contabile della gestione patrimoniale.

Le aggregazioni disponibili per l'esercizio 2000 erano rappresentate soltanto dal totale delle attività, dal totale delle passività e dalla determinazione, per differenza, del patrimonio netto, con la conseguente limitazione dell'analisi al solo accertamento delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'implementazione del sistema informatico ha consentito – in attesa della ridefinizione e dell'adeguamento obbligatorio alle metodologie di comunicazione telematica stabilite dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – di elaborare numerose altre voci presenti nel mod. 20 allegato al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (modello di conto del patrimonio unico per Province, Comuni, Comunità montane, unioni di Comuni e Città metropolitane). In particolare, è stata per la prima volta estesa la ricerca alle voci concernenti:

- a) nelle immobilizzazioni materiali, le variazioni relative ai beni demaniali, ai terreni appartenenti sia al patrimonio indisponibile che al patrimonio disponibile, ai fabbricati sia del patrimonio indisponibile che del patrimonio disponibile;
- b) nelle immobilizzazioni finanziarie, le variazioni relative alle partecipazioni (in imprese controllate, in imprese collegate ed in altre imprese) ed ai titoli (investimenti a medio e lungo termine).

Gli elementi indicati risultano, come appare evidente, quelli più interessanti e consistenti dell'attivo patrimoniale, rimanendo in definitiva escluse, fra le immobilizzazioni materiali (a), solo le voci relative ai macchinari ed impianti, alle attrezzature e sistemi informatici, agli automezzi, ai mobili e macchinari d'ufficio, alle universalità di beni. Inoltre fra le immobilizzazioni finanziarie (b) non vengono considerati i crediti (crediti verso imprese controllate, collegate ed altre imprese; crediti di dubbia esigibilità; crediti per depositi cauzionali), il cui rilievo, tuttavia, a fronte delle partecipazioni e dei titoli, risulta (o dovrebbe risultare, come appresso si evidenzierà) comparativamente assai modesto.

Sono stati inoltre acquisiti i dati relativi all'importo globale delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni finanziarie: nei casi in cui tali importi siano risultati molto più elevati rispetto alla somma delle voci indicate nelle precedenti lettere a) e b) sono stati effettuati opportuni approfondimenti, in relazione alla possibilità di anomalie derivanti, nella prima ipotesi (immobilizzazioni materiali), dal fatto che il patrimonio immobiliare degli Enti sarebbe di consistenza inferiore rispetto al patrimonio mobiliare; nella seconda ipotesi (immobilizzazioni finanziarie) dal fatto che si sarebbe in presenza di crediti che in ragione diretta dell'esposto ammontare potrebbero rappresentare un fattore di instabilità o quanto meno di incertezza sull'equilibrio generale del conto: infatti l'elemento non considerato comprende tra l'altro, come accennato, i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti per depositi cauzionali, e non va dimenticato che ai sensi dell'art. 230, comma 5, del T.U. n. 267 del 2000 i crediti inesigibili, indicati nel citato mod. 20 come "crediti di dubbia esigibilità", restano inseriti nell'apposita voce del conto del patrimonio "sino al compimento dei termini di prescrizione". La riferita anomalia è stata riscontrata nei conti relativi ad Enti di diverse dimensioni, ed è pure risultato frequente il fenomeno opposto di Enti nei quali sussiste invece piena coincidenza tra la somma di partecipazioni e titoli e l'importo totale delle immobilizzazioni finanziarie, il che dovrebbe indurre a ritenere che presso tali Enti non sarebbe presente alcun credito dei tipi sopraindicati.

Un altro elemento di riflessione –per cui però si è proceduto solo ad accertamenti puntuali per singoli Enti, non essendo ancora possibile acquisire il dato complessivo attraverso il sistema informatico– riguarda l'ammontare delle immobilizzazioni in corso: tale voce, prevista esclusivamente per le immobilizzazioni materiali, può rappresentare un fattore di dinamicità indicativo di una espansione dell'attivo patrimoniale, con riguardo al patrimonio immobiliare.

Per quanto concerne l'estensione dell'indagine, nella presente relazione vengono presi in considerazione i conti del patrimonio relativi ad un campione di 75 Province e di 820 Comuni dalla quinta classe demografica in poi, secondo la ripartizione di cui ai prospetti che seguono:

Prospetto n. 1. Conto del patrimonio: Province oggetto di esame

Regione	Totale Province	Province esaminate	%
PIEMONTE	8	6	75%
LOMBARDIA	11	8	73%
LIGURIA	4	2	50%
VENETO	7	4	57%
FRIULI V. GIULIA	4	4	100%
EMILIA ROMAGNA	9	7	78%
TOSCANA	10	7	70%
UMBRIA	2	2	100%
MARCHE	4	2	50%
LAZIO	5	3	60%
ABRUZZO	4	4	100%
MOLISE	2	2	100%
CAMPANIA	5	3	60%
PUGLIA	5	5	100%
BASILICATA	2	2	100%
CALABRIA	5	4	80%
SICILIA	9	6	67%
SARDEGNA	4	4	100%
Totale	100	75	75%

Prospetto n.2. Conto del patrimonio: Comuni oggetto di esame
(ripartizione per Regioni e classi demografiche dei Comuni con popolazione superiore a 8000 abitanti)

Regione	05		06		07		08		09		10		11		Totale		
	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella classe	Comuni oggetto di indagine	%		
PIEMONTE	17	11	32	20	26	14	2	1	1	1			1	1	79	48	61%
LOMBARDIA	51	30	94	52	46	17	8	6	3	3			1	1	203	109	54%
LIGURIA	6	4	14	12	7	6	1	1	1	1			1	1	30	24	80%
VENETO	36	23	62	32	22	10	1	1	2	2	2	1			125	69	55%
FRIULI V. GIULIA	8	4	15	3	3	2	1		1	1					28	10	36%
EMILIA ROMAGNA	21	12	40	18	19	7	3	1	8	5	1	1			92	44	48%
TOSCANA	19	16	42	27	25	20	7	5	2	1	1	1			96	70	73%
UMBRIA	1	1	9	7	7	7			2	1					19	16	84%
MARCHE	9	7	15	10	12	9	1	1	1	1					38	28	74%
LAZIO	13	6	27	16	31	20			1	1			1	1	73	44	60%
ABRUZZO	4	2	11	8	11	10	1	1	1	1					28	22	79%
MOLISE	2	2	1	1	3	2									6	5	83%
CAMPANIA	26	14	57	31	44	28	10	6	2	1			1		140	80	57%
PUGLIA	20	17	58	52	41	39	4	4	3	3	1	1			127	116	91%
BASILICATA	2	2	10	7	1	1	1	1							14	11	79%
CALABRIA	12	5	25	12	7	2	3	2	1	1					48	22	46%
SICILIA	27	12	55	29	42	25	5	3	2	2	1	1	1	1	133	73	55%
SARDEGNA	9	7	14	12	10	8	1	1	2	1					36	29	81%
Totale complessivo	285	175	588	349	360	227	50	41	34	25	6	5	6	5	1316	820	62%

Con riferimento al conto del patrimonio dei Comuni, va segnalato che sul totale di 1.329 Enti con popolazione superiore ad ottomila abitanti, vanno detratti n. 13 Comuni del Trentino Alto Adige, presso i quali è seguita una metodologia contabile (disciplinata da legge regionale) che non è stato ancora possibile porre in linea col sistema di rilevamento adottato dalla Sezione; analoga situazione si è determinata per il comune di Aosta; debbono altresì detrarsi n. 17 Comuni (Lariano, Fondi, Pomezia, Capua, Macerata Campania, Villa Literno, S. Prisco, Crispano, Sannicandro Garganico, Montalto Uffugo, Crosia, Isola Capo Rizzuto, Filadelfia, Ficarazzi, S. Flavia, Scicli e Quartucciu), risultati inadempienti all'invio del conto del patrimonio. Non sono stati, poi, considerati i conti pervenuti alla Sezione in ritardo ai fini dell'utile inserimento nel sistema: si tratta, in particolare, dei conti del patrimonio concernenti i comuni di Giarre (pervenuto il 5 maggio 2003), Termoli (pervenuto il 12 maggio 2003), Troina e Pelagonia (pervenuti il 22 maggio 2003), Caltanissetta (pervenuto il 26 maggio 2003), Mirabella Imbaccari (pervenuto il 30 maggio 2003).

Il numero di Enti sui quali è condotta l'indagine risulta inferiore a quello considerato nella relazione precedente (n. 85 Province, n. 1.060 Comuni, n. 200 Comunità montane): la riduzione deriva in parte dal numero assai maggiore di dati da acquisire, che ha determinato un prolungamento notevole dei tempi di lavorazione, in parte dal fatto che nella fase di inserimento dei dati medesimi nel sistema informatico della Sezione (inserimento che finora ha avuto luogo con lavorazione per lettura diretta), non è stata in molti casi riscontrata la necessaria quadratura. In proposito va osservato che le metodologie espositive adottate dagli Enti, pur seguendo l'impostazione generale prevista nel mod. 20, non sempre sono omogenee quanto ai contenuti, risultando differenziati i criteri per l'inventariazione e la valutazione dei beni, nonché i criteri per la rilevazione delle attività e passività. Una delle ipotesi più frequenti di differenziazione ha riguardato il trattamento delle variazioni da conto finanziario introdotte a rettifica di voci relative alle immobilizzazioni materiali. Si è constatato, ad esempio, che movimenti connessi ad operazioni di mutuo sono talvolta rappresentati con segno negativo nella colonna delle variazioni positive, perché il sistema informatico adottato dall'Ente pone in automatica evidenza aspetti (valori dell'esposizione debitoria, quote del fondo di amministrazione) che costituiscono però condizione di funzionamento del sistema stesso. In questi casi non è, ovviamente, in discussione la correttezza della metodologia espositiva, ponendosi solo un problema di compatibilità tra i percorsi informatici adottati.

Considerate le accennate difficoltà -che si ritiene possano essere superate col progressivo affinamento dei procedimenti di rilevazione e con l'estensione dell'inserimento a tutte le voci, attive e passive, del conto del patrimonio- i risultati raggiunti, consentendo una rappresentazione ampiamente significativa dei fatti esaminati (anche se per il momento non totale e non estesa, per quest'anno, ai conti delle Comunità montane) ed una comparazione degli andamenti gestionali nel corso dell'esercizio, appaiono nel complesso considerevoli.

Si è ritenuto, nell'ottica di un approccio mirato alle più attuali problematiche in tema di contabilità economico-patrimoniale, di acquisire notizie dirette, presso un campione significativo di Enti, in ordine alle modalità di tenuta degli inventari, al loro aggiornamento ed al costo delle relative operazioni, nonché in ordine ad aspetti generali della gestione, quali l'impianto della contabilità e gli strumenti operativi utilizzati.

A tal fine è stato inviato un questionario, predisposto in modo da non creare eccessive difficoltà per gli Enti coinvolti nell'indagine e consentire quindi risposte semplificate (ridotte per alcune domande a semplici affermazioni o negazioni), sufficienti tuttavia per delineare un quadro di massima sullo stato di attuazione del sistema di contabilità introdotto col decreto legislativo n. 77 del 1995 (ed ora, per il conto del patrimonio, disciplinato dall'art. 230 del T.U. n. 267 del 2000), e valutare se ed in quale misura il sistema stesso abbia effettivamente centrato lo scopo di assicurare una rappresentazione più esatta e fedele, per i profili economico-patrimoniali, degli accadimenti degli Enti locali, rispetto a quanto consentito dalla rilevazione esclusivamente finanziaria.

In effetti permangono, a questo riguardo, elementi di perplessità, ed una risposta senza riserve positiva potrebbe peccare di eccessivo ottimismo; è certo comunque che la nuova disciplina ha determinato, negli amministratori locali come pure nei cittadini, una notevolissima crescita di attenzione per i profili concernenti la valorizzazione dei beni patrimoniali, e che è sempre più diffusa la consapevolezza che il patrimonio costituisce uno strumento strategico importante per il raggiungimento delle finalità degli Enti. Le perplessità riguardano piuttosto il livello di affidabilità delle rilevazioni, che dovrebbero essere mirate a supportare scelte dinamiche e sistematiche secondo una linea di sviluppo sostenibile e non limitarsi alla rappresentazione statica di singoli, isolati fatti gestionali. Non pare dubbio, tuttavia, che gli ambiziosi obiettivi che nel riferito approccio si intendono perseguire potranno essere valutati solo attraverso la comparazione ed il raffronto dei risultati relativi ad un arco sufficientemente lungo di esercizi; che l'impatto del nuovo sistema, in una stagione di ampie riforme istituzionali, può aver creato difficoltà soprattutto per gli Enti minori e meno attrezzati; che infine gli stessi strumenti di rilevazione e di indagine non sempre riescono a cogliere i fatti gestionali nella loro dinamicità, richiedendo a tal fine adattamenti ed approfondimenti continui; che i conseguenti accertamenti, spesso condizionati dalla rigidità del metro valutativo adottato, non possono avere valore assoluto, ma relativo al momento temporale ed al contesto nel quale è stata operata la rilevazione. Le evidenziate criticità non vanno considerate in senso esclusivamente negativo, avendo anzi lo scopo di definire preventivamente il quadro di riferimento dell'indagine e l'ambito di utilizzabilità degli strumenti adottati: la consapevolezza dei limiti dell'analisi è anzi utile e positiva nella misura in cui rende possibile individuare un percorso più valido ed efficace per proseguire, senza battute d'arresto, nell'opera di affinamento degli strumenti medesimi.

Un accenno viene infine dedicato al governo dei titoli e delle partecipazioni, limitato per ora ad una registrazione descrittiva dei più interessanti fenomeni, alcuni dei quali, grazie all'impiego di strumenti finanziari innovativi, appaiono in espansione e potrebbero rappresentare, per un numero crescente di Enti locali, una fonte di notevole rilievo per l'acquisizione delle risorse occorrenti.

3.8.2 Aspetti della gestione patrimoniale nell'esercizio 2001

Patrimonio netto

Le valutazioni che seguono evidenziano gli andamenti tendenziali maggiormente significativi che hanno caratterizzato la gestione patrimoniale degli Enti locali nell'esercizio 2001, e sono state dedotte dalle tabelle in appresso presentate e dettagliatamente analizzate. Va solo avvertito che l'indagine, in relazione non tanto alla non completa disponibilità dei dati per tutti gli Enti locali, quanto all'impossibilità di riferimenti comparativi con gli esercizi precedenti (essendo a tal fine richiesta la perfetta corrispondenza dei campioni), costituisce un punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo e su alcune conclusioni potranno rendersi necessari ulteriori approfondimenti.

Le tabelle nn. 1 e 2, che sono qui appresso riportate, evidenziano, aggregati su base regionale, i dati relativi alle variazioni complessive del patrimonio netto rispettivamente per le Province e per i Comuni nel corso dell'esercizio 2001.

Per i Comuni, l'incremento dell'importo totale del patrimonio netto risulta assai contenuto e nel complesso poco soddisfacente: il saldo tra le consistenze ad inizio esercizio e le consistenze finali presenta infatti, su piano nazionale, un aumento percentuale dell'1,52%; migliore risulta invece il risultato delle Province, che si attesta sul 4,65%.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 1. Province. Esercizio 2001 Patrimonio netto – consistenze a inizio e fine esercizio

(valori in milioni di lire)

Regione	N.Enti	Consistenze iniziali	Consistenze finali	Variazione %
PIEMONTE	6	1.247.144	1.354.590	8,62
LOMBARDIA	8	1.392.814	1.478.309	6,14
LIGURIA	2	182.767	196.123	7,31
VENETO	4	1.008.042	1.075.007	6,64
FRIULI V. GIULIA	4	724.192	724.735	0,07
EMILIA ROMAGNA	7	1.448.703	1.616.177	11,56
TOSCANA	7	901.977	965.247	7,01
UMBRIA	2	737.688	728.531	-1,24
MARCHE	2	204.224	233.020	14,10
LAZIO	3	1.094.140	1.352.995	23,66
ABRUZZO	4	530.292	575.218	8,47
MOLISE	2	556.337	630.578	13,34
CAMPANIA	3	768.429	777.457	1,17
PUGLIA	5	2.411.640	2.474.783	2,62
BASILICATA	2	446.081	451.764	1,27
CALABRIA	4	883.588	805.320	-8,86
SICILIA	6	2.594.478	2.594.820	0,01
SARDEGNA	4	1.692.456	1.665.962	-1,57
Totali	75	18.824.992	19.700.636	4,65

Tab. n. 2. Comuni. Esercizio 2001. Patrimonio netto – consistenze a inizio e fine esercizio

(valori in milioni di lire)

Regione	N.Enti	Consistenze iniziali	Consistenze finali	Variazione %
PIEMONTE	48	7.041.114	6.882.546	-2,25
LOMBARDIA	109	18.103.634	18.711.286	3,36
LIGURIA	24	4.574.776	4.826.084	5,49
VENETO	69	5.779.412	6.016.594	4,10
FRIULI-V. GIULIA	10	2.305.785	2.429.361	5,36
E. ROMAGNA	44	9.572.387	10.284.052	7,43
TOSCANA	70	6.818.919	7.169.021	5,13
UMBRIA	16	1.514.434	1.540.638	1,73
MARCHE	28	2.956.007	3.031.408	2,55
LAZIO	44	5.511.992	5.617.655	1,92
ABRUZZO	22	2.573.882	2.546.942	-1,05
MOLISE	5	416.473	418.430	0,47
CAMPANIA	80	6.232.925	6.291.647	0,94
PUGLIA	116	7.898.348	7.980.497	1,04
BASILICATA	11	1.322.493	1.296.465	-1,97
CALABRIA	22	2.031.077	2.009.287	-1,07
SICILIA	73	11.588.835	10.736.082	-7,36
SARDEGNA	29	3.418.600	3.391.447	-0,79
Totali	820	99.661.093	101.179.442	1,52

Il risultato più modesto registrato per i Comuni potrebbe essere in relazione con gli accresciuti compiti conseguenti al processo di devoluzione (iniziato con la legge n. 59 del 1997 ed i connessi

decreti delegati di attuazione) che ha individuato nel Comune l'ente titolare di tutte le principali funzioni amministrative¹⁴⁶ nei confronti non solo dei cittadini e delle imprese, ma di tutti i soggetti che in qualunque modo entrino in rapporto con l'organizzazione dell'Ente sul territorio, a prescindere dalla residenza o dalla sede di attività. L'ipotesi dovrebbe trovare conferma in un rilevante aumento delle passività rispetto alle attività ma, come si rileva dalle tabelle analitiche inserite nel volume II,¹⁴⁷ il *trend* di aumento delle passività (6,91%) non risulta molto più elevato rispetto a quello delle attività (4,35%), onde solo per una percentuale ridotta sarebbe possibile ritenere che l'incremento dell'esposizione debitoria sia ricollegabile (anche) ai costi della devoluzione. Una conclusione siffatta, anche se per il momento tranquillizzante in ordine alla sostanziale tenuta del sistema nell'impatto con un mutamento istituzionale di così rilevante portata, dovrà trovare conferma almeno di massima nei dati relativi ai prossimi esercizi, nonché riscontri specifici nell'esame delle contabilità analitiche relative a singoli Enti (da scegliersi ovviamente a campione), al fine di individuare i centri di costo nei quali si manifestano i più rilevanti incrementi di spesa e quale parte degli incrementi medesimi sia imputabile all'espansione delle funzioni svolte dall'Ente locale: un'indagine mirata, in altri termini, a stabilire composizione e natura delle passività¹⁴⁸.

In attesa di approfondimenti comparativi con i dati che verranno rilevati per l'esercizio 2002, lo scarso risultato dell'incremento del patrimonio netto nell'esercizio 2001 va comunque considerato con attenzione, tenuto presente che nel patrimonio netto confluisce il risultato economico dell'esercizio, e che appunto tale risultato economico, che per i Comuni sembra tendere, nell'esercizio considerato, ad una sostanziale staticità, può nascondere intrinseci elementi di debolezza. Si aggiunga che ad esso ha contribuito una differenziazione geografica che fa registrare la meno elevata crescita del netto patrimoniale negli Enti appartenenti a Regioni economicamente meno dotate: gli incrementi più consistenti si registrano infatti nelle Regioni Emilia-Romagna (7,43%), Liguria (5,49%), Toscana (5,13%), Lombardia (3,36%), Lazio (1,92%), mentre la punta negativa più elevata si riscontra in Sicilia (-7,36%), seguita dalla Basilicata (-1,97%), dalla Calabria (-1,07%), dall'Abruzzo (-1,05%), dalla Sardegna (-0,79%).

Il processo di trasferimento, del resto, ha interessato anche le Province, seppure in più ridotta misura, e la significativa incrementazione del patrimonio netto, come sopra evidenziata per tali Enti, sembra piuttosto ricollegabile all'organizzazione meno dispersiva dei medesimi, certamente facilitata da una più omogenea distribuzione delle funzioni; peraltro anche qui si colgono differenziazioni geografiche notevoli, passandosi dall'incremento massimo del 23,66% registrato per le Province del Lazio, al 14,10% delle Marche, al 13,34% del Molise, all'11,56% dell'Emilia-Romagna: variazioni in negativo si registrano in Umbria (-1,24%), in Sardegna (-1,57%) e in Calabria (-8,86%).

Tuttavia, prima di concludere che il risultato in esame sia anche da porre in relazione con una scarsa attenzione degli Enti territoriali al problema di una corretta ed economica gestione del patrimonio, occorre tenere ben fermi i limiti del dato riferito e soprattutto il significato che esso assume nell'attuale contesto normativo ed in generale nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale dell'Ente pubblico territoriale. Il dato relativo al risultato economico della gestione non può essere considerato allo stesso modo dell'utile (o perdita) di esercizio

¹⁴⁶ Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 59 del 1997 le Regioni conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale; il successivo comma 3 stabilisce che l'attribuzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, riguarda *la generalità* dei compiti e delle funzioni amministrative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni territoriali, associative e organizzative degli Enti medesimi. Il principio trova ora esplicito riconoscimento nel nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione.

¹⁴⁷ V. tabelle volume II.

¹⁴⁸ Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve essere assicurata "la congrua copertura...degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti": in base a tale criterio, vincolante anche per il legislatore regionale, va operata la "congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime".